



# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| N. 71<br>DATA: 26/11/2021 | <b>Oggetto: MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 E DOTAZIONE ORGANICA</b> |
|---------------------------|---|

L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 17.00 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

|                  | Presenti | Assenti |
|------------------|----------|---------|
| Di Santo Antonio | X        |         |
| Boccia Odorisio  | X        |         |
| Gentile Filippo  | X        |         |

Partecipa il Segretario Dott.ssa Minei Valentina

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Di Santo Antonio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- con propria deliberazione n. 5 del 17/02/2021 si è adottato il "Piano triennale del fabbisogno di personale "relativo al triennio 2021/2023 ed il programma annuale delle assunzioni";
- che la Dott.ssa Arianna Giovanelli, Responsabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, ha richiesto, con lettera assunta al protocollo, di trasformare il suo contratto da Part-time 18 ore a Full-time 36 ore al fine di poter prestare la propria opera presso il Comune di Castel di Sangro in Convenzione per 18 ore settimanali;

- che il Comune di Castel di Sangro con lettera assunta al Protocollo n. 2509 del 13.10.2021 ha richiesto la stipula di una convenzione per l'utilizzo della Dott.ssa Arianna Giovannelli per 18 ore settimanali presso il proprio Comune;

**Richiamate** le seguenti normative in materia di programmazione delle risorse umane:

- Legge 27.12.1997, n. 449 che all' art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- Legge 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato e integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue:  
*"...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis..."*;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

**Rilevato che** ai sensi dell'art. 6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

*"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.*

*Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."*

**VISTO** l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, modificato con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale:

*"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici";*

**VISTO** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), per il quale: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";*

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale: *"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:*

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;*
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;*
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;*
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.";*

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";*

**CONSIDERATO** che il decreto n. 75/2017, di modifica al d.lgs. n. 165 del 2001, ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso quale metodo di reclutamento del personale in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, traducendosi la nuova dotazione organica in una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale, per la quale si può procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della propria consistenza di personale secondo i bisogni programmati;

**VERIFICATO** che il punto della nuova disciplina che assume rilievo innovativo, è costituito dal superamento della nozione tradizionale di dotazione organica e dalla centralità che assume, rispetto a questo documento, il piano triennale del fabbisogno del personale; il principio di carattere generale, sul piano operativo si traduce nella conclusione che, a differenza del passato, il PTFP può prevedere l'assunzione di personale non inserito nella dotazione organica e, di conseguenza, la modifica della stessa, con la conseguenza che la dotazione organica debba essere allegata al PTFP;

**VISTA** la necessità di garantire la coerenza tra il piano triennale e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, per cui la dotazione organica cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP;

**VISTO** l'articolo 33, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva - modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, per il quale:

*"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità.*

**RILEVATO** che, in adempimento a quanto sopra, è stata effettuata la ricognizione del personale assegnato, da cui emerge che questo Ente **non** ha soprannumeri, né in eccedenze;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e nota di aggiornamento DUP 2021-2023;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione di fabbisogno del personale precedenti;

**VISTA** la necessità di modificare gli atti di programmazione sopra richiamati adeguandoli alle attuali necessità dell'Ente in relazione al piano occupazionale del 2021 per i seguenti motivi.

- a) necessità di trasformare il contratto della responsabile dell'ufficio anagrafe da 18 a 36 ore al fine di poter stipulare con il Comune di Castel di Sangro una convenzione per l'utilizzo della Dott.ssa Giovannelli in Convenzione;

Evidenziato che si procede ad integrare e modificare il piano occupazione 2021 così come segue:

- la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato di un Istruttore di Ufficio Anagrafe cat. C posizione economica C4, da 18 a 36 ore settimanali (full-time);

**VISTO** l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019), convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale sono state introdotte nuove regole in materia di capacità assunzionali a tempo indeterminato degli Enti locali, non più parametrize alle cessazioni ma al sistema della sostenibilità finanziaria data dal rapporto fra il totale delle spese per il personale, al lordo degli oneri e le entrate dei primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, i cui parametri saranno definiti con provvedimento ministeriale definito d'intesa in Conferenza Stato - Città Autonomie locali;

Dato atto che il valore della soglia per la fascia per il Comune di Opi con meno di 1000 abitanti è 29,50 %;

Considerato che a seguito del calcolo delle spese di personale effettuato a rendiconto 2020 (ultimo approvato) ai fini del DM è emersa la seguente percentuale: 18,40 %;

**RILEVATO** che l'Ente, nel rispetto della normativa e utilizzando quale parametro omogeneo di calcolo delle percentuali di turnover (sia in ingresso che in uscita), il Tabellare della categoria di ingresso del CCNL 21.05.2018 con tredicesima, ha calcolato le capacità assunzionali secondo il prospetto allegato, che osserva i vincoli normativi imposti;

**VISTA** la necessità di approvare la nota di aggiornamento di modifica al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 e al piano occupazionale 2021;

**DATO ATTO** della permanenza dei presupposti normativi in materia di spesa del personale in quanto non è prevista nessuna spesa a carico del Comune di Opi poiché le stesse saranno a carico del Comune di Catel di Sangro che richiede la Convenzione della Dott.ssa Giovanelli Arianna;

**VERIFICATA** l'assenza dello stato di deficitarietà strutturale o di dissesto dell'Ente (articolo 243, comma 1, del d.lgs. 267/2000);

**VISTO** il decreto della Funzione Pubblica 8 maggio 2018, contenente "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", con il quale le Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali, devono trasmettere il proprio Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) al Dipartimento della Funzione Pubblica e le modifiche successive, tramite il sistema di comunicazione delle informazioni sul conto annuale (SICO);

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rispettivamente resi dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile del procedimento e dal Responsabile Finanziario, a termini degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO**, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

### **DELIBERA**

Di approvare la premessa alla narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale al presente dispositivo e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990.

Di approvare le modifiche con integrazioni al piano **programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, relativamente al piano occupazionale 2021**, prevedendo per l'anno 2021:

- la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato di un Istruttore Ufficio Anagrafe cat. C posizione economica C4, da 18 a 36 ore settimanali (full-time);

Di dare atto che la modifica al programma del fabbisogno è in linea con i vincoli in materia di assunzione a tempo indeterminato secondo i prospetti riepilogativi Allegati.

Richiamato inoltre l'art 3 comma 4 della Legge 56 del 19 giugno 2019 ai sensi del quale al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego per il triennio 2020-2021 le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mobilità volontaria);

Di dar mandato al responsabile del Settore Finanziario di procedere a predisporre gli atti necessari per l'aggiornamento del Dup 2021/2023.

Di dare atto inoltre che ai sensi degli articoli 6 e 33 del d.lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare alcuna procedura di ricollocazione del personale.

Di dare mandato al Segretario Comunale, di predisporre gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto di programmazione.

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai fini informativi alle OO. SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei conti ai fini della verifica della coerenza del piano del fabbisogno con l'equilibrio del bilancio ai sensi del Decreto della Funzione Pubblica 17 Marzo 2020, differendo l'efficacia del provvedimento all'acquisizione del parere del Revisore stesso.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267 del 18.08.2000.


Per la regolarità tecnica  
Il Responsabile dell'Ufficio Personale  
Dott. Carlo Colantoni



Parere di regolarità contabile  
Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa D'Addazio Cecilia



**IL PRESIDENTE**  
Dott. Antonio di Santo




**IL SEGRETARIO**  
Dott.ssa Minei Valentina

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 109

li 11/01/2022

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



**IL MESSO COMUNALE**

ESECUTIVITA'

Si ATTESTA che la presente deliberazione:

x è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 11/01/2022

il Segretario

Valentina Minei